Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 10-11-2026

Messaggio n. 3661

OGGETTO: **Articolo 14, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Pubblicazione delle posizioni lavorative sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) ai fini della fruizione dei benefici contributivi. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens**

1. Premessa

L'articolo 14, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di pubblicazione sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) delle posizioni lavorative connesse ad assunzioni per le quali sono richiesti benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 5 ottobre 2026, n. 134, pubblicato in data 29 ottobre 2026 nella sezione "Pubblicità legale" del sito *internet* del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sono state definite le relative modalità operative, con particolare riferimento alla pubblicazione delle posizioni lavorative, alla trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie e alle modalità di verifica delle informazioni.

Come comunicato con il messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, dal 1° aprile 2026 è stata avviata una fase di applicazione sperimentale e non obbligatoria delle disposizioni in argomento, finalizzata a consentire ai datori di lavoro e ai relativi intermediari di prendere dimestichezza con le nuove funzionalità del SIISL e di adeguare i propri sistemi gestionali.

Nel corso di tale fase, i datori di lavoro e i relativi intermediari hanno potuto pubblicare sul SIISL, anche successivamente all'assunzione, una posizione lavorativa (*vacancy*) coerente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con l'assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio contributivo, con finalità esclusivamente statistiche e di monitoraggio.

Con il presente messaggio si comunica la conclusione della fase sperimentale e il passaggio all'applicazione a regime della disciplina in argomento e si forniscono indicazioni sull'obbligo di pubblicazione delle posizioni lavorative e sui conseguenti adempimenti per la compilazione dei flussi Uniemens.

2. Decorrenza e ambito di applicazione dell'obbligo di pubblicazione sul SIISL

Per le assunzioni effettuate dal **1° aprile 2026 al 30 novembre 2026**, la pubblicazione della posizione lavorativa sul SIISL mantiene carattere facoltativo e la mancata pubblicazione non determina effetti sulla fruizione delle agevolazioni contributive.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026, la fruizione dei benefici contributivi interessati è subordinata alla preventiva o contestuale pubblicazione sul SIISL della relativa posizione lavorativa, fermo restando quanto precisato al paragrafo 3 del presente messaggio in caso di pubblicazione successiva alla data di assunzione.

Per tali assunzioni, l'identificativo attribuito dal SIISL alla posizione lavorativa (*id vacancy*) deve essere esposto nel flusso Uniemens secondo le modalità illustrate al paragrafo 4 del presente messaggio.

Sono esclusi dall'obbligo i benefici riferiti ad assunzioni effettuate prima del 1° dicembre 2026, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni in argomento trovano applicazione alle **assunzioni incentivate** e **non alle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato**,in quanto le trasformazioni, per loro natura, si riferiscono a rapporti di lavoro già in essere.

Le agevolazioni per le quali attualmente è prevista la pubblicazione preventiva o contestuale sul SIISL della relativa posizione lavorativa, con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026, sono le seguenti:

Beneficio contributivo per assunzione	**Codice Uniemens**
Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 10 e 12, c. 10)	**ESFL – EADI**
Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024 - 2026) (L. n. 213/2023, cc. 191-193)	**ERLI**
Esoneri under 30 – legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, cc. 100-108 e 113-114)	**GECO – GALT**
Donne di qualsiasi età variamente svantaggiate e over 50 disoccupati di lunga durata (L. n. 92/2012, art. 4, cc. 8-11)	**TC 55**
Percettori NASpI (L. n. 92/2012, art. 2, c. 10-bis)	**ASPI**
Lavoratori AdRCIGS (*D.lgs n. 148/2015* art. *24-bis)*	**BADR**
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (D.L. n. 148/1993, art. 4, c. 3)	**TC 86 - S4**
Lavoratori con disabilità (L. n. 68/1999, art. 13)	**DI79 -**

	DI67 - DI45
Detenuti e internati (L. n. 193/2000, artt. 1-2)	**TC 79**
Sostituzione lavoratori in congedo (D.lgs n. 151/2001, art. 4, cc. 3-4)	**TC 82- 68**
Bonus donne Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026) (D.L. n. 62/2026, art. 1)	**ED26 – EDZS**
Bonus giovani Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026) (D.L. n. 62/2026, art. 2)	**EG26 – EGZS**
Bonus ZES Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026) (D.L. n. 62/2026, art. 3)	**EZE1**
Incentivo assunzione donne prive di impiego madri di almeno tre figli (L. n. 199/2025, cc. 210-213)	**ELM3**

L'elenco sopra riportato, riguardante i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, sarà integrato qualora siano introdotti nuovi benefici contributivi a favore delle nuove assunzioni.

Per i benefici per i quali è prevista la presentazione di una domanda preventiva tramite il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", l'*id vacancy* deve essere indicato già in sede di presentazione della domanda. Al riguardo, si precisa che verrà fornita specifica comunicazione da parte dell'Istituto circa l'implementazione dei moduli telematici esistenti relativamente a tale campo.

3. Collegamento tra la posizione lavorativa, la Comunicazione Obbligatoria e il flusso Uniemens

La posizione lavorativa pubblicata sul SIISL deve risultare coerente con la relativa Comunicazione Obbligatoria, con particolare riferimento al datore di lavoro e al lavoratore assunto.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026, la verifica di tale coerenza richiede il collegamento tra:

- la posizione lavorativa pubblicata sul SIISL;
- la Comunicazione Obbligatoria relativa all'assunzione;
- il flusso Uniemens nel quale viene esposto il beneficio contributivo.

Il collegamento è assicurato mediante l'esposizione nel flusso Uniemens dell'*id vacancy* attribuito dal SIISL, nel rispetto dei requisiti di seguito indicati.

L'*id vacancy*:

- deve essere composto da **18 cifre**;
- deve corrispondere a una posizione effettivamente pubblicata sul SIISL;
- deve risultare coerente con il datore di lavoro o con il soggetto contribuente indicato nel flusso Uniemens;
- deve essere associato, tramite le funzionalità del SIISL, alla Comunicazione Obbligatoria di assunzione del lavoratore per il quale si fruisce del beneficio.

Il medesimo *id vacancy* può essere utilizzato per più assunzioni, nei limiti del numero di posti

disponibili indicato nella posizione lavorativa pubblicata sul SIISL, a condizione che ciascuna assunzione sia associata alla posizione tramite la relativa Comunicazione Obbligatoria. In tale caso, l'*id vacancy* è esposto nel flusso Uniemens per ciascun lavoratore per il quale si fruisce del beneficio contributivo.

Per la pubblicazione delle posizioni lavorative e per la loro associazione, anche massiva, alle Comunicazioni Obbligatorie, i datori di lavoro e gli intermediari possono utilizzare le funzionalità disponibili sul SIISL, che consente, altresì, la consultazione dei benefici contributivi potenzialmente applicabili.

Pertanto, per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026, in mancanza di pubblicazione della posizione lavorativa sul SIISL, non sarà possibile fruire dei benefici contributivi. In caso di pubblicazione successiva alla data di assunzione, la fruizione sarà possibile esclusivamente a decorrere dal mese di competenza in cui è avvenuta la pubblicazione della *vacancy*.

4. Istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens

4.1 Datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens

Per fruire dei benefici contributivi relativi alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026, i datori di lavoro devono esporre l'*id vacancy* nel flusso Uniemens/PosContributiva.

Le modalità di compilazione si differenziano in base agli elementi utilizzati per l'esposizione dell'agevolazione, come di seguito illustrato:

- per le agevolazioni esposte nell'elemento <**InfoAggCausaliContrib**> mediante i codici causale **ED26, EDZS, EZE1, ELM3, EADI, ESFL, EG26, EGZS ed ERLI**, i datori di lavoro, oltre a dovere compilare la medesima sezione secondo le indicazioni già fornite dall'Istituto per ciascuna misura, devono **obbligatoriamente** prevedere, in aggiunta, l'indicazione dell'*id vacancy* nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando opportunamente l'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con il valore "ID_VACANCY".

- per le agevolazioni esposte mediante l'elemento <TipoContribuzione>, con i valori **55, 68, 79, 82, 86, S4**, o mediante l'elemento <TipoIncentivo>, con i **codici GECO, GALT, ASPI, DI79, DI67, DI45** e **BADR,** i datori di lavoro devono compilare, in aggiunta agli elementi previsti per la singola misura, la sezione <InfoAggCausaliContrib> con il codice causale "**VPIV**" di nuova istituzione avente il significato di "Verifica Presenza dell'Id Vacancy, DM MLPS 5 ottobre 2026". In tale sezione deve essere indicato l'*id vacancy* nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e valorizzato l'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con "ID_VACANCY". L'elemento <AnnoMeseRif> deve essere compilato con il medesimo valore della competenza della denuncia e <ImportoAnnoMeseRif> deve essere valorizzato con 0 (zero).

In entrambi i casi, l'*id vacancy* deve rispettare i requisiti indicati al precedente paragrafo 3 ed è soggetto ai controlli descritti nel successivo paragrafo 5.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026 il controllo sulla presenza dell'*id vacancy* è effettuato, sul soggetto richiedente, già in fase di validazione del flusso Uniemens relativo al mese di assunzione del dipendente. In caso di pubblicazione successiva all'assunzione, il controllo verifica che il mese di competenza della fruizione non sia anteriore al mese di pubblicazione della *vacancy;* i mesi anteriori non sono ammessi a fruizione. Per le successive mensilità di fruizione dell'agevolazione, le verifiche sono effettuate *ex post*, dovendo l'Istituto verificare la data di assunzione, se è ante o post il 1° dicembre 2026.

4.2 Datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati i cui lavoratori sono iscritti alla Gestione pubblica, per fruire dei benefici contributivi relativi alle nuove assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026, relativamente agli esoneri di cui alla tabella seguente, devono esporre l'*id vacancy* nel flusso Uniemens/ListaPosPA nello specifico nuovo elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <RecuperoSgravi> e valorizzare il relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con "ID_VACANCY".

60	Esonero per assunzioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Messaggio n. 2239 del 14/06/2024 (limitatamente alle nuove assunzioni)
63	Esonero per assunzione di soggetti beneficiari dell'ADI di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - Messaggio n. 3888 del 20/11/2024
64	Esonero per assunzione di soggetti beneficiari del SFL di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - Messaggio n. 3888 del 20/11/2024
74	Bonus Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62- Messaggio n. 1970 dell'11/06/2026
75	Bonus Donne 2026 - articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 - Messaggio n. 1970 dell'11/06/2026
76	Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 Messaggio n. 1966 dell'11/06/2026
77	Bonus Giovani 2026 - articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 Messaggio n. 1966 dell'11/06/2026
78	Bonus ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 Messaggio n. 1968 dell'11/06/2026
73	Esonero per assunzioni articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Circolare n. 82 del 29/07/2026 (limitatamente alle nuove assunzioni)
A	Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Giovani. Circ. n. 40/2018 e articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Circ. n. 57/2020
C	Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 –Scuola-Lavoro. Circ. n. 40/2018 e articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Circ. n. 57/2020
T	Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione - Circ. n. 77/2020

L'elemento suddetto deve essere compilato a partire dal periodo di denuncia dicembre 2026.

L'elenco sopra riportato, riguardante i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA del flusso Uniemens, sarà integrato qualora siano introdotti nuovi benefici contributivi a favore delle nuove assunzioni.

4.3 Datori di lavoro che utilizzano la sezione PosAgri del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricolo, per fruire dei benefici contributivi relativi alle nuove assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026, relativamente agli esoneri di cui alla tabella seguente, devono esporre l'*id vacancy* nel flusso Uniemens\PosAgri nello specifico nuovo elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <AgevolazioneAgr> e valorizzare il relativo attributo

"TipoIdentMotivoUtilizzo" con "ID_VACANCY".

Agevolazioni contributive – PosAgri		
Beneficio contributivo per assunzione	**Codice PosAgri**	**Circolare/Messaggio di riferimento**
Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro	EC; ED; EF; EG; EH; EI	Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023; messaggio n. 3888/2024
Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024-2026)	VL; VR	Messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024
Esoneri under 30 - legge di bilancio 2018	E7; E8; E9	Circolare n. 40 del 2 marzo 2018; messaggio n. 1704 del 20 aprile 2018
Donne di qualsiasi età variamente svantaggiate e over 50 disoccupati di lunga durata	2H	Circolare n. 139 del 27 settembre 2013
Percettori NASpI	A2	Circolare n. 175 del 18 dicembre 2013
Lavoratori AdRCIGS	AR	Circolare n. 77 del 27 giugno 2020
Lavoratori con disabilità	D1; D2; D3	Circolare n. 99 del 13 giugno 2016
Detenuti e internati	VX	Circolare n. 27 del 15 febbraio 2019
Bonus donne Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026)	DE; DG; DH	Messaggio n. 1970 dell'11 giugno 2026
Bonus giovani Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026)	U8; UA	Messaggio n. 1966 dell'11 giugno 2026
Bonus ZES Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026)	ZR; ZU	Messaggio n. 1968 dell'11giugno 2026
Incentivo assunzione donne prive di impiego madri di almeno tre figli	LA	Circolare n. 82 del 29 luglio 2026

L'elenco sopra riportato, riguardante i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosAgri del flusso Uniemens, sarà integrato qualora siano introdotti nuovi benefici contributivi a favore delle nuove assunzioni.

5. Controlli sull'*id vacancy*

I controlli sull'*id vacancy* esposto nel flusso Uniemens riguardano la conformità al formato previsto di 18 cifre, la corrispondenza con una posizione lavorativa effettivamente pubblicata sul SIISL e l'associazione della posizione alla Comunicazione Obbligatoria di assunzione del lavoratore per il quale si fruisce del beneficio.

In particolare, il codice fiscale del datore di lavoro o del soggetto contribuente indicato nel flusso Uniemens deve coincidere con quello del soggetto presente nel campo "Datore di lavoro" della relativa *vacancy* e il codice fiscale del lavoratore deve coincidere con quello della Comunicazione Obbligatoria associata alla *vacancy*.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026, l'assenza dell'*id vacancy*, l'indicazione di un identificativo non conforme al formato previsto o la mancata corrispondenza con la posizione pubblicata sul SIISL impediscono il corretto collegamento tra l'assunzione e il beneficio contributivo esposto nel flusso Uniemens, con conseguente mancato riconoscimento

del beneficio contributivo richiesto o, in caso di pubblicazione successiva all'assunzione, il mancato riconoscimento per i mesi di competenza anteriori a quello di pubblicazione, dandone debita comunicazione al datore di lavoro con l'indicazione della motivazione.

L'esito del controllo può essere positivo, negativo o «in verifica», qualora siano necessari ulteriori accertamenti. L'esito positivo vale per le fruizioni successive riferite al medesimo datore di lavoro, lavoratore e *id vacancy*, senza necessità di nuove verifiche sull'*id vacancy*.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga